



*Ministero dell'Istruzione*  
**Piano Triennale Offerta Formativa**

I. C. "VACCAROSI" CUNARDO

VAIC823002

Triennio di riferimento: 2022 - 2025



*L'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola I. C. "VACCAROSSI"  
CUNARDO (per la sola parte relativa alla valutazione degli apprendimenti) è stato  
elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 22 maggio 2025 sulla base  
dell'atto di indirizzo del  
dirigente prot. **5894 del 08/10/2024**. ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del **29 maggio 2025**  
con delibera n.24*

*Anno di aggiornamento:*

**2024/25**

*Triennio di riferimento:*

**2022 - 2025**



## **L'offerta formativa**

**111** Valutazione degli apprendimenti



## **Valutazione degli apprendimenti**

**Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO**

---

I. C. "VACCAROSSI" CUNARDO - VAIC823002

### **Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per la scuola dell'infanzia)**

AMBITI DI OSSERVAZIONE E VALUTAZIONE

- IDENTITA'
- AUTONOMIA
- SOCIALITA', RELAZIONE
- RISORSE COGNITIVE
- RISORSE ESPRESSIVE

#### **Allegato:**

griglie-di-valutazione-infanzia.pdf

### **Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

Griglia di Valutazione di Educazione alla Cittadinanza scuole secondarie

I livelli saranno attribuiti dal Consiglio di Classe in base agli indicatori per ogni fascia di valutazione.

Non concorreranno

contemporaneamente ma ci si baserà sulla frequenza con cui i comportamenti si manifestano.



## **Allegato:**

griglia\_valutazione\_cittadinanza\_corretta-1 (5).pdf

## **Criteri di valutazione del comportamento (per la primaria e la secondaria di I grado)**

Il Regolamento del comportamento degli alunni dell'Istituto "Vaccarossi" di Cunardo si ispira alle indicazioni contenute nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, emanato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998, al "Regolamento di disciplina degli alunni" (D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 e Com. MIUR prot. N.3602/PO del 31 luglio 2008) e al Piano dell'offerta formativa

Le sanzioni, che rientrano tra le azioni formative della scuola, si fondano sulla cultura dei diritti e doveri e sui principi di rispetto della persona. Vengono quindi adottate in coerenza con il compito della scuola di fare acquisire agli studenti le competenze di cittadinanza attiva, volte a formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità civile.

Le sanzioni vengono disposte sulla base della rilevazione dei fatti, della valutazione della loro gravità, secondo criteri di gradualità e di proporzionalità.

## **Allegato:**

regolamento-alunni.pdf

## **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)**

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli



alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione” e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, “tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie”.

La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, “sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti”.

## **Allegato:**

CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA PRIMARIA.pdf

## **Criteri per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato (per la secondaria di I grado)**

La valutazione degli apprendimenti spetta al consiglio di classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza.

Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati.

Per tale motivo i voti sono solo “proposti” dal docente ma ratificati o modificati dal consiglio di classe.

I voti sono espressi da ogni singolo docente in decimi (voto intero). Il docente è tenuto a dare motivazione della sua proposta di voto in base anche ai criteri valutativi indicati dal Collegio dei docenti.

Ciò risponde al principio di trasparenza, che è il principio cardine della valutazione, e nello stesso tempo se le valutazioni espresse all'interno del Consiglio di classe sono debitamente motivate si



ritengono insindacabili. In caso contrario, i relativi atti sono impugnabili davanti al giudice amministrativo e suscettibili di annullamento.

In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità.

L'articolo 6 del decreto legislativo II. 62/2017 interviene sulle modalità di ammissione alla classe successiva per le alunne e gli alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado.

L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l'alunno viene ammesso alla classe

successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione.

A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

#### Criteri ammissione

Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del sei, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione,

considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione.

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata.

Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni:

#### favorevoli all'ammissione:

- presenza di disturbi dell'apprendimento diagnosticati o comunque rilevati
- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell'apprendimento
- eventuali ripetenze
- massimo 3 valutazioni negative

#### sfavorevoli all'ammissione:

- impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell'alunno
- mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibilità di beneficio il proseguo del percorso scolastico con una ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili.



In caso di esito favorevole all'ammissione alla classe successiva o all'Esame, i voti insufficienti sono riportati nel documento di valutazione. In casi di ammissione alla classe successiva deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. In caso di esito sfavorevole all'ammissione l'allievo non è ammesso alla classe successiva o all'Esame.

Un alunno non classificato nel I quadrimestre in alcune discipline ha diritto di sostenere l'esame di Stato se è stato valutato dal Consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Un alunno presentato allo scrutinio finale con proposta di non classificazione in una o più discipline può sostenere l'esame di Stato se il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, dopo aver esaminato attentamente le motivazioni poste alla base delle proposte di non classificazione in qualche disciplina e dopo aver considerato tutti gli elementi a disposizione, delibererà di procedere alla valutazione dell'alunno in questione in tutte le discipline e se, sulla base degli elementi di valutazione a disposizione, il Consiglio ne deciderà l'ammissione.

Tale giudizio può essere non espresso e quindi il consiglio di classe può assegnare all'allievo il N.C., con il risultato della non ammissione alla classe successiva o all'esame, solo se l'allievo in questione è stato fisicamente assente da scuola un tempo tale per cui i docenti non sono in possesso di elementi valutativi tali da consentire l'attribuzione di un voto in decimi in una o più discipline.

#### Allievi con bisogni educativi speciali

La competenza dell'ammissione alla classe successiva o all'esame è esclusiva del Consiglio di classe, con la presenza della sola componente docente. Il parere dei genitori dell'allievo o del GLI (Gruppo di Lavoro Inclusione) non possono in nessun caso essere determinanti.

Nel caso di alunni con esigenze educative particolari, nulla vieta che il PEI possa prevedere un percorso fortemente individualizzato, senza che questo comporti la necessità di rallentare o posticipare l'avvio del percorso scolastico. Con ciò non si esclude la possibilità di ripetenza.

L'alunno sarà valutato in riferimento non ad obiettivi standard, ma agli obiettivi didattici previsti espressamente per lui nel PEI (Piano educativo Individualizzato). Non si ritiene che l'alunno possa essere respinto qualora nella definizione degli obiettivi del PEI siano state fissate mete non raggiungibili per l'alunno stesso.

La valutazione, e quindi l'esito scolastico, non può essere condizionato da considerazioni e pregiudizi rispetto all'idoneità o meno della struttura di futura frequenza.

Ciò vale sia per gli scrutini sia per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva o all'Esame di stato.

Qualora l'alunno con disabilità non consegua il titolo di studio prescritto, la scuola rilascia l'attestato



che certifica i crediti formativi raggiunti (descrizione delle competenze acquisite). Gli alunni che otterranno il solo attestato devono essere ammessi, in ogni caso, agli Esami, poiché solo la Commissione d'esame può rilasciare detto attestato.

L'attestato, quindi, contiene i crediti formativi maturati ed è un documento completo.

Qualora la famiglia richieda anche il certificato delle competenze, la scuola provvede a rilasciarlo e le competenze riguarderanno i percorsi di insegnamento individualizzati previsti nel PEI e potrà essere utilizzato un modello d'Istituto con gli opportuni adattamenti.

## **Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO**

---

**E. FERMI - CUNARDO - - VAMM823013**

### **Criteri di valutazione comuni**

La scuola pone al centro la persona che apprende con l'originalità del suo percorso individuale e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. Allo scopo di valorizzare l'unicità e la singolarità di ogni studente, nell'ambito di una cittadinanza unitaria e plurale al contempo, la scuola promuove un'educazione che spinga ciascuno a fare scelte autonome e feconde, quale risultato di un confronto continuo della sua progettualità con i valori che orientano la società in cui vive. In tale prospettiva, la scuola si impegna per il successo scolastico di tutti gli alunni, con una particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio. Nell'assolvere il proprio ruolo istituzionale, la scuola tiene conto, nella progettazione formativa, del profilo dello studente al termine del primo ciclo d'istruzione, dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, degli obiettivi specifici di apprendimento previsti dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum in riferimento alle diverse discipline; verifica periodicamente e con sistematicità i progressi di ogni alunno, in termini di capacità, competenze, conoscenze e abilità; si assume la responsabilità dei risultati e dei livelli di apprendimento che i propri alunni raggiungono e mira a garantire a tutti una partenza, solida e sicura, per l'itinerario scolastico che prosegue con il secondo ciclo di istruzione.

La valutazione, che precede, accompagna e segue i percorsi d'insegnamento/apprendimento, scaturisce pertanto dalla fiducia nelle potenzialità di ogni studente e assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.



## **Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

A decorrere dall'anno scolastico 2024-25, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione aggiornano il piano triennale dell'offerta formativa e il curricolo di educazione civica sulla base delle Linee guida adottate con decreto ministeriale n.183 del 7 settembre 2024 che sostituiscono integralmente le Linee guida adottate con decreto ministeriale 22 giugno 2020, n.35.

Le linee guida individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento in coerenza con le Indicazioni Nazionali. Tra le tematiche richiamate si evidenzia una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, all'educazione stradale e alla promozione dell'ed. Finanziaria. Le linee guida sono un supporto di fronte ad alcune gravi emergenze educative ed impongono di avviare azioni volte al contrasto e alla riflessione (vd. Curricolo verticale educazione civica).

### **Allegato:**

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S.2024-2025.pdf

## **Criteri di valutazione del comportamento**

Il voto di comportamento sarà espresso in decimi e sarà assegnato durante lo scrutinio finale, tenendo conto dell'impegno e della partecipazione alle attività proposte. Se la valutazione del comportamento è inferiore a sei / decimi, il consiglio di classe delibererà la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.

## **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

Possono essere ammessi alla classe successiva gli alunni che abbiano frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale e abbiano un voto di comportamento non inferiore a 6/ decimi e non abbiano ricevuto sanzioni disciplinari che ne impediscano l'ammissione. Inoltre, devono aver



conseguito un voto sufficiente in tutte le materie o gruppi di materie valutate con un unico voto, secondo le norme vigenti.

Laddove in sede di scrutinio qualche voto proposto dai singoli docenti sia al di sotto del sei, per esaminare l'ammissione o non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'esame di Stato, il dirigente, dopo aver diretto la discussione, considerati gli orientamenti in essa scaturiti e le posizioni emerse, pone in votazione l'ammissione o la non ammissione.

La decisione, assunta a maggioranza, deve essere debitamente verbalizzata e motivata.

Per motivare a verbale le ragioni della decisione presa, il consiglio di classe prende in considerazione i seguenti fattori e condizioni:

favorevoli all'ammissione:

- presenza di disturbi dell'apprendimento diagnosticati o comunque rilevati
- limitata scolarizzazione in Italia; situazione linguistica e culturale inizialmente sfavorevole
- situazione socio-familiare o personale tale da penalizzare le condizioni dell'apprendimento
- eventuali ripetenze
- massimo 3 valutazioni negative

sfavorevoli all'ammissione:

- impegno e rendimento inferiori alle effettive capacità dell'alunno
- mancata maturazione delle competenze cognitive e strumentali adeguate a sostenere con possibilità di

beneficio il proseguo del percorso scolastico con una ragionevole e fondata aspettativa che la ripetenza sia

l'opzione più favorevole per l'acquisizione delle competenze e conoscenze indispensabili.

## **Criteria per l'ammissione/non ammissione all'esame di Stato**

In allegato Norme e criteri per gli scrutini e la conduzione dell'Esame di Stato conclusivo del 1° ciclo approvati dal Collegio dei Docenti in data 22 maggio 2025 e dal Consiglio d'Istituto in data 29 maggio 2025.

**Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA**

---



S.E.T.R. VACCAROSSI - CUNARDO - - VAEE823014

"G. GRANDI" - FRAZIONE GANNA - - VAEE823025

## **Criteria di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica**

A decorrere dall'anno scolastico 2024-25, le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione aggiornano il piano triennale dell'offerta formativa e il curriculum di educazione civica sulla base delle Linee guida adottate con decreto ministeriale n.183 del 7 settembre 2024 che sostituiscono integralmente le Linee guida adottate con decreto ministeriale 22 giugno 2020, n.35.

Le linee guida individuano specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi specifici di apprendimento in coerenza con le Indicazioni Nazionali. Tra le tematiche richiamate si evidenzia una particolare attenzione alla tutela dell'ambiente, all'educazione stradale e alla promozione dell'ed. Finanziaria. Le linee guida sono un supporto di fronte ad alcune gravi emergenze educative ed impongono di avviare azioni volte al contrasto e alla riflessione (vd. Curriculum verticale educazione civica).

### **Allegato:**

CURRICOLO VERTICALE EDUCAZIONE CIVICA A.S.2024-2025.pdf

## **Criteria di valutazione del comportamento**

La valutazione del comportamento nella Scuola Primaria viene espressa mediante un giudizio sintetico.

Gli indicatori di comportamento oggetto della valutazione sono: • l'autonomia e l'impegno; la conoscenza, la condivisione e il rispetto delle regole; • la relazione, la socializzazione e la collaborazione; • il rispetto dei compagni e degli adulti; • la cura delle strutture e dei materiali.

### **Allegato:**



COMPORTAMENTO.pdf

## **Criteri per l'ammissione/non ammissione alla classe successiva**

L'ammissione alla classe successiva nella scuola primaria e secondaria di primo grado è stata oggetto di importanti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della legge n. 107/2015. Alle due fonti normative predette si è aggiunta la nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, volta a fornire indicazioni alle scuole in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione. Come indica l'art. 3 del D.L. 62/2017 "le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi

alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione" e aggiunge che, in presenza di questi casi, l'istituzione scolastica debba attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, che comunque vanno, come afferma la nota 1865, "tempestivamente e opportunamente segnalati alle famiglie".

La nota 1865, inoltre, precisa il fatto che possa essere ammesso alla classe successiva anche l'alunno che in sede di scrutinio finale riporta una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. La non ammissione alla classe successiva, assunta all'unanimità dai docenti della classe, può avvenire solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, "sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei Docenti".

### **Allegato:**

CRITERI NON AMMISSIONE CLASSE SUCCESSIVA PRIMARIA.pdf

